



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15.02.2019

Info/ 23 (R)/02.19/Piani di Emergenza impianti gestione rifiuti: primi indicazioni dal Miniambiente

**PIANO DI EMERGENZA INTERNA (PEI) PER GLI IMPIANTI GESTIONI RIFIUTI:
PRIME INDICAZIONI DEL MINISTERO.
ENTRO IL 4 MARZO OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PEI
E INVIO AL PREFETTO DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELLA REDAZIONE
DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)**

Facciamo seguito alla ns *precedente Info/07/01.19/PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI RIFIUTI: presentazione entro il 4 marzo*, inviata il 16 gennaio scorso, per informare che il Ministero dell'Ambiente, in attesa dell'emanazione del DCPM, **previsto dall'art. 26-bis** (previsto nella Legge 132/2018 (conversione DL Sicurezza), che stabilirà le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno, ha fornito in una **Nota del 13 febbraio 2019, prot. n. 2730** (anche allegata) contenente le **prime indicazioni per i gestori degli impianti**.

Nella Nota il Miniambiente ribadisce l'**obbligo** per i gestori degli impianti, esistenti o di nuova costruzione **di predisporre, entro il 4 marzo 2019, il Piano di Emergenza Interna (PEI)**, **inoltre i gestori hanno anche l'obbligo di inviare, entro il 4 marzo 2019, le informazioni al Prefetto** utili ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), che, secondo il comma 5, deve essere successivamente redatto dal Prefetto d'intesa con le regioni e gli Enti interessati.

Nel rimandare alla lettura della Nota ministeriale (in allegato) per i particolari sulle indicazioni che il Ministero fornisce per gli obblighi sopra esposti, evidenziamo che il **Ministero ribadisce che le disposizioni relativamente all'art. 26-bis della legge 132/2018 non riguardano gli impianti di rifiuti che ricadono sotto la disciplina Dlgs 105/2015 ("Seveso")**.

Infatti questi impianti per la redazione dei piani di emergenza relativamente alla normativa Seveso si atterranno solo alle disposizioni Seveso.

Gli impianti di gestione rifiuti **che non ricadono sotto la normativa Seveso** invece **dovranno:**

- **predisporre il PEI, entro il 4 marzo**, secondo quanto contemplato dal Dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) e l'art. 26-bis della Legge 132/2018,
- e anche inviare, sempre **entro il 4 marzo**, le informazioni al Prefetto utili per la successiva redazione del PEE.

Nella Nota del Ministero è inoltre indicato l'elenco di dati da inserire nelle informazioni per da fornire al Prefetto (entro il 4 marzo) ai sensi dell'art. 26-bis c. 4)

Speriamo di essere stati chiari perché, come spesso, le circolari interpretative ministeriali e le stesse leggi che intendono interpretare sono di difficile interpretazione. In ogni caso restiamo a disposizione per fornire anche eventuali successivi approfondimenti.

Negli allegati la Nota del Ministero e la Legge 132/2018 contenente alle pagine 10 e 11 della Gazzetta il testo dell'art. 26-bis di nostro interesse